

# **Statuti**

della Bâloise-Fondazione collettiva  
per la previdenza professionale  
extraobbligatoria

Edizione aprile 2020

## 2 Statuti della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria

### 1. Nome e sede

1.1 La Basilese Vita SA con sede a Basilea (in seguito denominata fondatrice) istituisce una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC e dell'art. 331 CO.

1.2 Il nome della fondazione è il seguente:

Bâloise-Sammelstiftung für die ausserobligatorische berufliche Vorsorge

(Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle extraobligatoire)

(Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria)

(Baloise Collective Foundation for Non-Compulsory Occupational Welfare Provision)

1.3 Il nome della fondazione può essere tradotto in altre lingue.

1.4 La fondazione ha la sua sede a Basilea. Con riserva di approvazione dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione può trasferire la sede della fondazione in un'altra località svizzera.

### 2. Scopo

2.1 La fondazione ha come scopo la previdenza professionale per i dipendenti di ditte e istituzioni a essa affiliate e, nei limiti consentiti dalle legge, anche per gli indipendenti e per i loro familiari e i loro superstiti contro le conseguenze economiche derivanti da vecchiaia, decesso e invalidità.

2.2 La fondazione si occupa di quella previdenza professionale che non rientra nella previdenza professionale prevista dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

2.3 Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione oppure subentrare in contratti già esistenti, a condizione che essa agisca in veste di contraente e beneficiaria.

### 3. Regolamenti

3.1 La fondazione emana i regolamenti previsti dalla legge, in particolare quelli relativi all'organizzazione, alle prestazioni, all'amministrazione e al finanziamento, al controllo e alla liquidazione parziale.

3.2 I regolamenti possono essere modificati o annullati in qualsiasi momento, nel rispetto dei diritti acquisiti dei destinatari.

### 4. Patrimonio

4.1 La fondatrice ha assegnato alla fondazione un capitale iniziale di 2000 CHF.

4.2 Il patrimonio della fondazione viene alimentato dai contributi previsti dal regolamento e dai versamenti dei dipendenti e dei datori di lavoro, dalle elargizioni facoltative della fondatrice e di terzi come pure dalle prestazioni, comprese le eccedenze derivanti dai contratti di assicurazione e dai rendimenti derivanti dagli investimenti della fondazione.

4.3 Dal patrimonio della fondazione possono essere versate solo le prestazioni che rientrano nello scopo previdenziale ma non quelle che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge o che egli versa normalmente per i servizi prestati (per es. indennità di rincarico, assegni familiari e per i figli, gratifiche ecc.).

4.4 Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato secondo principi riconosciuti, in osservanza delle prescrizioni federali in materia di investimenti e di distribuzione del patrimonio.

4.5 I contributi dei datori di lavoro possono essere prelevati dal patrimonio della fondazione a condizione che siano stati accumulati in precedenza dai datori di lavoro stessi come riserve di contributi della cassa di previdenza e siano indicati separatamente.

4.6 Le riserve di contributi come pure i fondi liberi della fondazione indicati per ciascuna cassa di previdenza possono essere utilizzati esclusivamente per i beneficiari di tale cassa di previdenza.

### 5. Indipendenza delle singole casse di previdenza

5.1 Le casse di previdenza dei singoli datori di lavoro affiliati alla fondazione sono indipendenti l'una dall'altra.

5.2 Per ogni cassa di previdenza viene tenuto un conto separato.

5.3 I diritti dei destinatari di ogni cassa di previdenza sono limitati alle parti di patrimonio accreditate dalla fondazione sul rispettivo conto separato di ogni cassa di previdenza.

### 6. Organizzazione

Gli organi della fondazione sono:

- a) il consiglio di fondazione
- b) i comitati di cassa dei datori di lavoro affiliati
- c) l'ufficio di revisione.

### 7. Consiglio di fondazione

7.1 Il consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione. Esso è costituito da almeno cinque membri.

7.2 I dipendenti sono rappresentati nel consiglio di fondazione almeno in base alla loro prestazione contributiva. La nomina del consiglio di fondazione è disciplinata nel regolamento elettorale.

7.3 Il mandato del consiglio di fondazione è di quattro anni. È consentita la rielezione.

7.4 Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione verso l'esterno e designa altre persone che possono rappresentare la fondazione in modo giuridicamente vincolante, regolando il tipo di firma di cui queste disporranno. I membri del consiglio di fondazione hanno potere di firma congiunta a due.

7.5 Il consiglio di fondazione dirige la fondazione ai sensi della legge e delle ordinanze, delle disposizioni degli statuti e dei regolamenti della fondazione come pure delle direttive dell'autorità di vigilanza.

#### 8. Comitati di cassa

8.1 Ogni cassa di previdenza viene diretta da un comitato di cassa, composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti in base all'entità della loro contribuzione.

8.2 I particolari dell'amministrazione sono disciplinati nei regolamenti.

#### 9. Controllo

9.1 Per la revisione annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali, il consiglio di fondazione incarica un organo di revisione riconosciuto. L'organo di revisione presenta al consiglio di fondazione un rapporto scritto sulla propria attività svolta.

9.2 Il consiglio di fondazione affida a un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale l'audit periodico della fondazione.

#### 10. Chiusura dei conti

La chiusura dei conti avviene con cadenza annua, al 31 dicembre.

#### 11. Successione giuridica, scioglimento e liquidazione

11.1 In caso di trasferimento della fondatrice a un successore giuridico o in caso di fusione con un'altra azienda, la fondazione la segue, salvo decisione contraria del consiglio di fondazione. I diritti e gli obblighi dell'azienda fondatrice nei confronti della fondazione sono trasferiti al successore giuridico.

11.2 In caso di scioglimento della fondatrice o del suo successore giuridico, la fondazione prosegue la propria attività, salvo decisione contraria del consiglio di fondazione.

11.3 In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, i diritti dei destinatari della cassa di previdenza vengono indennizzati in base alle rispettive disposizioni.

11.4 In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio della fondazione deve essere innanzitutto impiegato per garantire i diritti legali e regolamentari dei dipendenti. Un eventuale patrimonio residuo dovrà essere impiegato nell'ambito dello scopo della fondazione. La liquidazione della fondazione viene eseguita dall'ultimo consiglio di fondazione che rimane in carica fino al termine della procedura. Il consiglio di fondazione può richiedere all'autorità di vigilanza la nomina di un liquidatore.

11.5 Sono fatte salve le norme vigenti per la liquidazione parziale e totale della fondazione o della cassa di previdenza.

11.6 È esclusa la retrocessione dei capitali della fondazione alla fondatrice, a datori di lavoro affiliati oppure ai loro successori giuridici, ed è inoltre escluso qualsiasi altro impiego diverso dallo scopo della previdenza professionale.

11.7 Per tutte le decisioni prese in base a questa cifra riguardanti lo scioglimento o la liquidazione della fondazione resta riservato il consenso dell'autorità di vigilanza.

#### 12. Riserva di modifica

Il consiglio di fondazione, con il consenso di due terzi dei suoi membri e nel rispetto dello scopo della fondazione, può richiedere all'autorità di vigilanza la modifica degli statuti.

**Bâloise-Fondazione collettiva**  
**per la previdenza professionale extraobbligatoria**  
c/o Basilese Vita SA  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea  
Servizio clientela 00800 24 800 800  
servizioclientela@baloise.ch

[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)